

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI E NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI

ELENCO "A": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO A1** DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI
- ATTO A2** DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE
- ATTO A3** DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
- ATTO A4** DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE
- ATTO A5** DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
- ATTO A6** DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- ATTO A7** REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI
- ATTO A8** REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97
- ATTO A8 BIS** REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

- ATTO B9** DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
- ATTO B10** DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE
- ATTO B11** REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPALI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
- ATTO B12** REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
- ATTO B13** DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA
- ATTO B14** DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI
- ATTO B15** DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

ELENCO "C": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

- ATTO C16** DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
- ATTO C17** DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
- ATTO C18** DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

ALLEGATO 2 - ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N.9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITA' DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI

- 1) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA SUPERIORE A 6000 KG ED ALTRE AZIENDE ZOOTECHNICHE CHE ABBIANO REDATTO E PRESENTATO IL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 2) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 2000 E 6000 KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 3) AZIENDE ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA COMPRESA TRA 340 E 2000 E KG E CHE NON ABBIANO REDATTO UN PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN FORMA COMPLETA
- 4) AZIENDE AGRICOLE NON ZOOTECHNICHE CON PRODUZIONE ANNUA DI AZOTO DI ORIGINE ZOOTECHNICA INFERIORE A 340 KG

ALLEGATO 3 - NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

NORMA 1.1 INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

NORMA 2.1 GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI COLTURALI

NORMA 3.1 DIFESA DELLA STRUTTURA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

NORMA 4.1 PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE

NORMA 4.2 GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

NORMA 4.3 MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

NORMA 4.4 MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Allegato 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

ELENCO “A”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2005 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: AMBIENTE

<p>ATTO A1 – DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART. 4 (PARAGRAFI 1, 2, 4), ARTT. 5, 7, 8</p>

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L’elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante “Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)” (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.429 recante l’elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).

Recepimento regionale

- Legge regionale 12 marzo 1990, n. 12: “Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia)” (B.U.R.P. n. 14 del 4/3/1990);
- Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” (B.U.R.P. n. 39 del 25/9/1996);
- D.G.R. n. 37-28804 del 29/11/1999 riguardante la classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di determinati territori (B.U.R.P. n. 51 del 22/12/1999), abrogata dalla D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006.
- D.G.R. n. 76-2950 del 22/5/2006: Procedura di infrazione 1993/2165 ex art. 228 del Trattato. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-378/01. Individuazione del nuovo sistema delle Zone di protezione Speciale (ZPS) della Regione Piemonte in attuazione della direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici” (B.U.R.P. n. 25 del 22/6/2006).

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) che possono avere incidenze significative sugli stessi sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell’articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l’adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all’allegato 2 della presente delibera.

ATTO A2 – DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE

ARTICOLI 4 E 5

Recepimento nazionale

- Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A3 – DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL’UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

ARTICOLO 3 PARAGRAFO 1 E 2

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO A4 – DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

ARTICOLI 4 E 5**Recepimento nazionale**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
 - o Art. 74, lett. pp, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, definizione di “zone vulnerabili”;
 - o Art. 92 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
 - Sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell’allegato 7/A – III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 alla G.U. n. 102 del 04-05-1999)
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

Recepimento regionale

- D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e il relativo programma di azione (supplemento al B.U.R.P. n. 43 del 24/10/2002);
- DPGR n. 2/R del 15/03/2004 Regolamento regionale recante: 'Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati d'origine agricola e relativo programma d'azione);
- D.G.R. 65-8111 del 23/12/2002: “Attuazione del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma

- di azione. Primi adempimenti relativi alle aziende zootecniche esistenti” (B.U.R.P. n. 5 del 30/1/2003)
- D.G.R. 89-13993 del 15/11/2004 “Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione. Definizione del termine di applicazione dell'adeguamento strutturale delle aziende agricole esistenti” (B.U.R.P. n. 52 del 30/12/2004)
 - D.G.R. 42-14758 del 14/2/2005 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misura A. Programma straordinario di sostegno all'adeguamento delle aziende zootecniche alle norme in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”(B.U.R.P. n. 11 del 17/3/2005)
 - D.G.R. 37-981 del 3/10/2005 “Attuazione del Regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, recante la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione: termine di adeguamento delle aziende agricole esistenti”(B.U.R.P. n. 43 del 27/10/2005).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Gli impegni applicabili sono riportati nell'allegato 2, insieme con i tempi e le modalità di adeguamento per le aziende esistenti al 1° gennaio 2003 .

Nel caso in cui l'insieme di norme riportate nell'allegato 2 subisca nel corso del 2007 delle variazioni e queste risultino essere immediatamente applicabili e di maggior favore o semplificazione per l'azienda agricola interessata, le stesse verranno divulgate e rese efficaci ai fini dell'applicazione del regime di condizionalità ai sensi della presente deliberazione.

<p>ATTO A5 – DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE</p>

<p>ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)</p>
--

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della -direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE” (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130) e successive modifiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n.427 recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (G.U. n. 155 del 6 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. n.157 dell'8 luglio 2005).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante L'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. n.156 del 7 giugno 2005).

Recepimento regionale

- DGR n. 419-14905 del 29/11/1999 "L.R. 3 aprile 1996 n. 47. "Norme per la tutela dei biotopi" Impegno della somma di lire 1.000.000 per interventi di gestione, manutenzione, ripristino e per l'acquisizione di aree. (cap. 26395/96)", riguardante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) proposti dalla Regione Piemonte. (B.U.R.P. n. 5 del 5/2/1997)

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Tutti gli interventi non necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in aree SIC che possono avere incidenze significative sulle stesse sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/97 e s.m.i.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto 21 dicembre 2006 n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, (MODIFICATA DAL REG. CE 21/2004) RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.

ARTICOLI 3, 4 E 5.

ATTO A7 - REGOLAMENTO 2629/97 (ABROGATO DAL 911/2004) CHE STABILISCE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REG. 820/97 (ABROGATO DAL REG. 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI.

ARTICOLI 6 E 8.

ATTO A8 - REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO 820/97.

ARTICOLO 4 E ARTICOLO 7.

ATTO A8 BIS - REGOLAMENTO (CE) 21/2004 DEL CONSIGLIO DEL 17 DICEMBRE 2003 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 DEL 9.1.2001, PAGINA 8).

ARTICOLI 3, 4 E 5.

A norma del Reg.(CE) 1782/03, gli atti da A6 a A8 bis, evidenziati nel riquadro, costituiscono un unico atto ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Recepimento nazionale

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30)
- DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72); modificato dal Decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 237 del 11-10-2005);
- DM 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-2000)", come aggiornato dal manuale operativo approvato in data 18/10/2005, e successive modifiche.
- Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995)
- Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
- Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".

Recepimento regionale

- D.G.R. 21 luglio 2003 n. 56-10039: "Disposizioni in materia di organizzazione regionale della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 31 del 31.7.2003).
- D.G.R. 6 aprile 2004 n. 31-12190: "Partecipazione degli allevatori alle spese sostenute dalle ASL per l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Bovina" (B.U.R.P. n. 18 del 6/5/2004).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ELENCO "B": CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA' A PARTIRE DALL'1/1/2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. (CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

ATTO B9 - DIRETTIVA 91/414/CEE CONCERNENTE L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 S.O.).
- Circolare MiPAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002).
- Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (GU n. 292 del 14 dicembre 2004 - Suppl. Ordinario n.179).

Recepimento regionale

- Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2003 n. 7-10295 "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti". – pubblicata sul BURP n. 33 del 14 agosto 2003.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 53 del 2 aprile 2004: "Piano regionale di controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002". – pubblicata sul BURP n. 31 del 5 agosto 2004.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 55 del 4 aprile 2005: "Piano regionale di controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari. Applicazione D.M. 9 agosto 2002" – pubblicata sul BURP n. 19 del 12 maggio 2005.
- Determinazione Dirigenziale della Direzione 27 Sanità Pubblica n. 50 del 6 aprile 2006: "Piano regionale di controllo sull'impiego dei prodotti fitosanitari anno 2006. Applicazione D.M. 9 agosto 2002" – pubblicata sul BURP n. 31 del 3 agosto 2006.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B10 - DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA DIRETTIVA 2003/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE

ARTICOLI 3, 4, 5 (+ 5 A) E 7

Recepimento nazionale

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18/10/2004);
- Decreto Legislativo n. 158 del 16.03.2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006).

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B11 – REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITA' EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE,

ARTICOLI 14, 15, 17 PARAGRAFO 1, 18, 19 E 20

Recepimento nazionale

- Articolo 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GUCE L139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 3, paragrafo 1, e allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (GUCE L 139 del 30 aprile 2004);
- Articolo 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati n. I e III del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GUCE L 035 dell'8 febbraio 2005);
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 dell'1.7.2004);

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO B12 - REGOLAMENTO (CE) 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
ARTICOLI 7, 11, 12, 13 E 15**

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria.

ATTO B13 - DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6-11-2006 Supplemento Ordinario n. 210).

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B14 - DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHE' DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- DPR n. 362 del 17.5.1996 relativo alla “Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini“ (GU n.115 del 10.7.1996 SO n.115)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

ATTO B15 - DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI
--

ARTICOLO 3

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (GU n.194 del 22.8.2003 SO n.138)

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

ELENCO “C”: CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI INSERITI NEL REGIME DI CONDIZIONALITA’ A PARTIRE DALL’1/1/2007 A NORMA DELL’ALLEGATO III DEL REG.(CE)1782/03

CAMPO DI CONDIZIONALITA’: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

ATTO C16 – DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI
ARTICOLI 3 E 4

Recepimento nazionale

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal D.lgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della Direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/09/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04/08/1999;
- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale.

**ATTO C17 – DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI
ARTICOLI 3 E 4, PARAGRAFO 1****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo. 30.12.1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. G.U. 11.01.1993 n. 7) – modificato dal D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle Direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;
- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della Salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

**ATTO C18 – DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI
ARTICOLO 4****Recepimento nazionale**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti". (GU n. 95 del 24 aprile 2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306-G.U. 27/12/2004, n. 302;
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 2007 del 28-11-2001.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano gli impegni definiti dalla normativa comunitaria e nazionale

Allegato 2

ELENCO DEGLI IMPEGNI APPLICABILI A LIVELLO TERRITORIALE IN BASE AL REGOLAMENTO REGIONALE 18 OTTOBRE 2002 N. 9/R IN MATERIA DI INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RELATIVI ATTI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE ESISTENTI.

- 1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa
- 2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa
- 4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg

<p>1) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica superiore a 6000 Kg ed altre aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato il piano di utilizzazione agronomica in forma completa</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>	<p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</p> <p>I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>
<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>		<p>Par. 3 parte I Allegato B</p> <p>Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa, nel caso in cui almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano compresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo; tale limite è comprensivo dell'apporto di eventuali altri fertilizzanti organici. Il limite di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo può inoltre essere considerato come medio a livello aziendale solo nel caso in cui il rispetto dello stesso sia dimostrato nel Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica è strumento per dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p> <p>Par. 4 parte I Allegato B</p> <p>4. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA</p> <p>4.2. Indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica</p> <p>Si definisce "Bilancio azotato totale" la differenza tra apporti totali e fabbisogni della coltura, come espresso dalla seguente formula:</p> $(F_c + F_o) - ((Y \times b) - (M_c + M_f + A_n + B_f \times X))$ <p>Tale valore non deve superare i 50 kg N/ha.</p> <p>Si definisce "Indice di efficienza azotata media" il rapporto percentuale, riferito all'intera azienda, tra fabbisogno di azoto e apporti totali di azoto, come espresso dalla seguente formula: $(Y \times b) / (F_c + F_o) \%$</p> <p>Si raccomanda che tale valore sia il più alto possibile e comunque non inferiore al 50%.</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. 	
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B</p> <p>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</p> <p>2.1. Criteri generali</p> <p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili.</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.). <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.¹</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p> <p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio, per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento della platea fino al 10 %.²

¹ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

² Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti. <p>Nel caso di piccoli allevamenti zootecnici (produzione massima annua di azoto zootecnico pari a 2000 kg) lo stoccaggio minimo non deve essere inferiore a 90 giorni.³</p>	<p>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>	

³ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi. - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %.⁴ 		

⁴ Impegno relativo alle piccole aziende zootecniche che abbiano redatto e presentato un piano di utilizzazione agronomica in forma completa

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

<p>2) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 2000 e 6000 Kg e che <u>non</u> abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>	<p>Par. 3 parte I Allegato B Redazione e presentazione alla Provincia competente di un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata, nel caso in cui almeno il 30% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate. Il piano ha validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali che il titolare dell'azienda zootecnica è tenuto a comunicare alla Provincia competente a titolo di aggiornamento del piano stesso; in tal caso il termine decorre nuovamente per l'intero a partire dalla data di presentazione dell'aggiornamento.</p>	<p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</p> <p>I termini di presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica, per le aziende agricole esistenti, sono stabiliti dalle Province sulla base delle deliberazioni sopra precisate. In considerazione inoltre della proroga dei termini stabilita dalla deliberazione n. 37-981 del 03/10/2005, ai fini del rispetto del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC (DM 15 dicembre 2005), la presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere avvenuta entro il 1 gennaio 2006.</p> <p>Il Piano di Utilizzazione Agronomica deve essere redatto utilizzando il sistema informatizzato messo a disposizione dalla Regione Piemonte e trasmesso alla Provincia anche in forma cartacea.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le medie aziende zootecniche (2000 – 6000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle medie aziende zootecniche che scelgano di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; • nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. 	
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B 2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO 2.1. Criteri generali</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.) 	<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 giorni per i liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini; • 180 giorni per i liquami di tutti gli altri allevamenti. 	<p>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi. 		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

<p>3) Aziende zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica compresa tra 340 e 2000 e Kg e che non abbiano redatto un Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa</p>		
<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell'Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.</p>	<p>D.G.R. n. 65 - 81111 del 23/12/02, n. 66-9842 del 30/06/2003, n. 59 - 11204 del 1/12/03 e n. 38 - 12000 del 15/03/04.</p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l'obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l'uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati.
<p>Adempimenti amministrativi</p>		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l'azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l'obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Nel caso di aziende zootecniche, il piano di concimazione è parte integrante del Piano di Utilizzazione Agronomica nella sua forma completa. Le piccole aziende zootecniche (340 -2000 kg di azoto) possono utilizzare lo strumento reso disponibile dalla Regione Piemonte attraverso il sito web all'indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/</p> <p>Si rinvia quindi alla scheda 1 (aziende con produzione di azoto zootecnico superiore a 6000 kg annui), per l'elenco degli impegni da applicarsi alle piccole aziende zootecniche che scelgano di redigere e trasmettere il Piano (PUA completo) alla Provincia competente.</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>D.G.R. n. 37-981 del 03/10/2005</p> <p>Le norme relative all'adeguamento del carico azotato zootecnico diventano obbligatorie dal 31 dicembre 2005 o in alternativa dalla data stabilita dal piano di adeguamento approvato dalla Provincia competente, entro comunque il 31 dicembre 2008.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
Fertilizzazione minerale	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto; • sui terreni gelati o innevati; • nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento; • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. 	
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.
<p>stoccaggio degli effluenti zootecnici</p>	<p>Par. 2 parte I dell'Allegato B</p> <p>2. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO</p> <p>2.1. Criteri generali</p>	<p>D.G.R. n. 89-13993 del 15/11/2004</p> <p>L'adeguamento strutturale è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2005. Le aziende agricole che devono effettuare investimenti per poter rispettare l'obbligo di cui sopra possono usufruire di una proroga massima di trentasei mesi a partire dal 31 dicembre 2005.</p>

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
	<p>2.2. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 giorni per i materiali palabili (letame, separato solido, ecc.) 	<p>Tolleranze.</p> <p>In riferimento all'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei materiali palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono stabilite le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiore o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle platee di stoccaggio per i materiali palabili, inferiore o pari a 10 metri quadri;

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>2.3. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili</p> <p>Tempi minimi di stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 giorni per i liquami di tutti gli allevamenti. 	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p> <p>Precisazioni relative al dimensionamento delle strutture di stoccaggio.</p> <p>In riferimento ai tempi minimi di stoccaggio dei liquami previsti dal paragrafo 2.3.6 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, gli allevamenti di vacche nutrici, cioè destinati alla produzione del vitello e del latte per il suo parziale mantenimento, sono assimilati, per quanto riguarda i tempi minimi di stoccaggio, agli allevamenti di bovini da latte.</p> <p>In modo analogo a quanto previsto per i materiali palabili al paragrafo 2.2.2 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale, è stabilito quanto segue: per il dimensionamento delle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 della parte I dell'Allegato B del regolamento regionale; anche nel caso in cui le stime più analitiche evidenzino produzioni di materiali non palabili più basse rispetto a quelle calcolate sulla base della Tabella 1, o pari a zero, l'adeguamento dei volumi di stoccaggio dovrà essere realizzato in modo tale da contenere, per il periodo di stoccaggio previsto, le acque meteoriche raccolte dalla superficie scoperta della platea.</p>
------------------------------------	--	---

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Tolleranze. In riferimento specifico all'adeguamento delle strutture di stoccaggio di materiali non palabili, nel caso di aziende agricole esistenti, sono previste le seguenti tolleranze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in tutti i casi in cui l'adeguamento comporti necessità di ampliamento inferiori o pari al 2%; - nel caso di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, inferiori o pari a 5 metri cubi; - per le aziende di piccole dimensioni (meno di 2.000 kg di azoto zootecnico), qualora l'adeguamento comporti un ampliamento delle strutture, inferiore o pari al 10 %. 		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

<p>4) Aziende agricole non zootecniche con produzione annua di azoto di origine zootecnica inferiore a 340 Kg</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Categoria di impegno</p>	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.3. Qualora almeno il 30% dei terreni aziendali siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole soggette al regime IVA devono redigere una scheda di magazzino e registrare le operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, utilizzando i modelli previsti nell’Azione F1 del Piano regionale di Sviluppo Rurale 2002 - 2006; tali registrazioni dovranno essere conservate insieme alla scheda di magazzino per 5 anni a disposizione dell’autorità competente al controllo. In alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, l’azienda potrà predisporre e conservare, con le stesse modalità di cui sopra, un piano di concimazione secondo il modello che sarà adottato con deliberazione della Giunta Regionale; tale alternativa non esclude comunque l’obbligo di redigere e conservare una scheda di magazzino.</p>	<p>D.G.R. n. 65 – 81111 del 23/12/02, n. 37-9813 del 03/10/05.</p> <p>- In allegato sono riportati: 1) un modello di scheda per la registrazione delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica; 2) un modello di scheda per la registrazione dei movimenti di magazzino. Allo scopo di rispettare l’obbligo di registrazione stabilito dal paragrafo 2.3 della Parte II dell’Allegato B del regolamento regionale, le aziende agricole possono optare tra l’uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modelli 1) e 2); - Modelli in uso per la misura F1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006; - altri modelli di contenuto analogo a quelli in precedenza citati. <p>Nel caso in cui l’azienda scelga di redigere un piano di concimazione quale alternativa alla redazione e conservazione di un registro delle operazioni colturali di fertilizzazione organica ed inorganica, potrà farlo utilizzando i criteri e le norme tecniche precisate dal paragrafo 4 della parte I dell’Allegato B del regolamento regionale (Piano di Utilizzazione Agronomica), anche attraverso il servizio on line della Regione Piemonte per la redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/.</p>
<p>Adempimenti amministrativi</p>		

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p> <p>Par. 3.2 parte I Allegato B</p> <p>3.2. Dosi di applicazione</p> <p>La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non deve comunque superare in ogni appezzamento un apporto di 170 kg di azoto totale per ettaro e per anno al campo.</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Norme per la fertilizzazione organica</p>	<p>Par. 1 parte I Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1. Divieti di utilizzazione agronomica dei letami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio o norme più restrittive. 	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>1.2. Divieti di utilizzazione dei liquami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree di cava, salvo per ripristino; • terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera; affiorante o frane in atto; • sulle rive dei laghi • sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna; • su terreni gelati; • nelle aree carsiche; • sui suoli con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in casi particolari precisati dal regolamento; • nei terreni di golena aperta ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario; • nei territori compresi nella Fascia A; • a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei restanti corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio; • nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio. 	

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Fertilizzazione minerale</p>	<p>Par. 1 parte II Allegato B</p> <p>1. DIVIETI</p> <p>1.1 Divieto di distribuzione di fertilizzanti azotati nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno (fatta eccezione per il letame e gli ammendanti compostati) • su terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane i atto; • sui terreni gelati o innevati; <p>nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo nel caso di irrigazione a scorrimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante fertirrigazione effettuata con metodo a scorrimento; • a distanza inferiore a 2 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali. <p>1.4. In considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche e delle conseguenti prassi agronomiche, è vietata la distribuzione in campo di fertilizzanti contenenti azoto, organici ed inorganici, nei casi previsti dalla Tabella 4 (Parte II Allegato B del regolamento regionale) in funzione del periodo e della coltura.</p>	

Categoria di impegno	Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R	Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003
	<p>Par. 2 parte II Allegato B</p> <p>2. MISURE OBBLIGATORIE</p> <p>2.1 Nel caso di terreno con pendenza maggiore al 10%, la distribuzione in campo dei fertilizzanti contenenti azoto deve essere seguita dall'interramento degli stessi entro le 48 ore successive se il terreno non è coperto da vegetazione, fermo restando quanto disposto per gli effluenti zootecnici al paragrafo 1.2. della Parte I dell'Allegato B (divieti di utilizzazione dei liquami).</p>	
	<p>2.2 La distribuzione in campo dei fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. Fermo restando il limite di 170 kg di azoto previsto per effluenti zootecnici, la quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti dalla Tabella 3, Parte II dell'Allegato B del regolamento regionale, in funzione del tipo di coltura. La stessa Tabella 3 definisce inoltre, quando previsto, il limite massimo di apporto azotato somministrabile prima o in corrispondenza della semina. E' possibile comunque distribuire in questo periodo l'intera quota di azoto ammessa nel caso si utilizzino esclusivamente fertilizzanti contenenti azoto a lenta cessione (tabella 1 Parte II Allegato B).</p>	<p>Nelle more di un'eventuale revisione del regolamento regionale 9/R, ai sensi del decreto ministeriale previsto dall'art. 38 del d.lgs 152/99, l'applicazione delle limitazioni alla distribuzione di liquami zootecnici nel periodo precedente la semina di alcune colture, ai sensi del paragrafo 2.2 della Parte II dell'Allegato B, è da considerarsi rientrante tra le norme dipendenti anche da interventi di adeguamento strutturale o attinenti il carico azotato di origine zootecnica, il cui termine ultimo di adeguamento è il 31 dicembre 2008. Il rispetto dei limiti di distribuzione dei liquami in presemina può dipendere infatti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotazioni strutturali per lo stoccaggio dei liquami - anche superiori a quelle minime richieste dal regolamento regionale; - dotazione e reperibilità di specifiche macchine o impianti di distribuzione dei liquami.

<p>Categoria di impegno</p>	<p>Elenco sintetico degli impegni applicabili a livello territoriale in base al regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R</p>	<p>Tempi e modalità di adeguamento delle aziende agricole esistenti al 1 gennaio 2003</p>
<p>Accumulo di letame in campo</p>	<p> Criteri generali per la gestione dell'accumulo di letame in campo: - la distanza minima dai corsi d'acqua naturali e dal reticolo principale di drenaggio, è pari a 20 metri; - la conduzione dell'accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo; - il periodo massimo di permanenza in campo è pari a 15 giorni. </p>	

**REGIONE
PIEMONTE**

SCHEDA DI MAGAZZINO – DPGR 18.10.2002 N° 9/R

ANNO: _____

Nome commerciale del concime o tipologia del fertilizzante / effluente zootecnico utilizzato	Ditta produttrice	Titolo			Giacenze di inizio anno		Quantitativo acquisito ⁹			Giacenza di fine anno	
		N	P ¹⁰	K ¹¹	Unità di misura	Unità di misura	Unità di misura	Data di acquisto gg / mm	Unità di misura	Unità di misura	

⁹ In caso di effluenti zootecnici indicare le quantità prodotte e stoccate in azienda annualmente

¹⁰ Dato facoltativo

¹¹ Dato facoltativo

Allegato 3

**NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
(regolamento CE 1782/03, art. 5 e Allegato IV)**

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

PREMESSA

Circa l'ambito di applicazione, riportato per ciascuna delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, va ricordato che, a norma dell'articolo 2, comma 3 del DM n. 12541 del 21/12/2006, tali norme riguardano le superfici agricole dell'azienda sia nel caso in cui sia beneficiaria di pagamenti diretti sia nel caso in cui sia beneficiaria delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento CE n. 1698/05.

Obiettivo 1 - EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1.1

**Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali
di terreni in pendio**

Ambito di applicazione

Superfici di cui all'articolo 2, lettera a), comma 3 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003.

Sono escluse le superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziati dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana

raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. I solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento, a una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della presente norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove, a causa dell'elevata pendenza, la realizzazione dei solchi acquai temporanei comporterebbe rischi per la stabilità del mezzo meccanico o laddove sia assente una rete di canali irrigui o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai.

In tali casi, al fine di proteggere il suolo dall'erosione è necessario un intervento alternativo che consiste nel realizzare, con modalità atte ad assicurare la funzionalità delle macchine e la sicurezza degli operatori, fasce inerbite di larghezza non inferiore a 5 metri ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, ad una distanza tra loro non superiore a 60 metri.

L'impegno alternativo non si applica alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006.

Obiettivo 2 - SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO:

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2.1:

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Ambito di applicazione

Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:

superfici a seminativo utilizzate per coltivazioni agricole, comprese le coltivazioni in serra e sotto ripari fissi e mobili e le superfici consentite dai paragr. a) e b) dell'art. 55 del reg. (CE) 1782/2003; superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di favorire la conservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere a una corretta gestione dei residui colturali.

A norma dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso.
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. In questi casi è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
3. Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

Qualora ci si avvalga di una deroga al divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, devono essere comunque rispettate le norme vigenti per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

Secondo quanto previsto dalla L.R. n. 16 del 9/6/1994 ("Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi"), sono vietati l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 da terreni boscati o cespugliati.

Inoltre, riguardo alla deroga che ammette la bruciatura delle stoppie nelle risaie, in provincia di Vercelli si applica il Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, il quale prevede che la combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere sia consentita alle seguenti condizioni:

- si può effettuare dal 1° marzo al 15 dicembre;
- deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile;
- deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco;
- per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha;
- per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare un ventesimo della superficie aziendale totale;
- è consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia;
- deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell'ora legale.

Obiettivo 3 - STRUTTURA DEL SUOLO:
Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3.1:
Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:

qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 la presente norma richiede la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Deroghe

Sono ammesse deroghe nei seguenti casi:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. presenza di drenaggio sotterraneo.
3. In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Dopo l'intervento è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4 - LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO:
**Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare
il deterioramento degli habitat**

NORMA 4.1:
Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006, che rimanda all'art. 2, punto 2 del regolamento (CEE) 796/04:

“pascoli permanenti”: terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee) e non compresi nell'avvicendamento per cinque anni o più.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto n. 12541 del 21 dicembre 2006, al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

NORMA 4.2:
Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:

superfici a seminativo soggette all'obbligo del set aside e non coltivate per tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione e ammissibili all'aiuto diretto.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, è opportuno conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

A norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b) attuazione delle pratiche agronomiche ammesse, consistenti in operazioni di sfalcio o trinciatura, almeno una volta all'anno, entro il 10 ottobre e nel rispetto dei periodi di divieto sottoindicati:
 - tra il 15 febbraio ed il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/809/CEE e della direttiva 92/43/CEE ;
 - tra il 15 marzo ed il 15 luglio per le altre aree.
- c) E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sui terreni ritirati dalla produzione sono ammesse *lavorazioni meccaniche* nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto 15 dicembre 2005 n. 4432 Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti *operazioni*:

6. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificato:
- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione;
E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo;
 - c. è ammesso per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le operazioni attuate in deroga entro il periodo di divieto stabilito possono essere autorizzate anche avvalendosi della Autorità regionale competente in campo fitosanitario.

La deroga di cui al punto 6, lettere a) e b) della presente norma non si applicano alle aziende nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

NORMA 4.3: Manutenzione delle piante di olivo
--

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:

oliveti, con riferimento alla cura della pianta.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006, la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144 o da specifiche leggi regionali vigenti;

- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali nonché evitare il rischio di incendi, effettuando in particolare la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe

- in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n.144, in deroga all'impegno a);
- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

NORMA 4.4:
Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del D.M. n. 12541 del 21/12/2006:
qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.

Impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, a norma dell'articolo 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12541 del 21 dicembre 2006 gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg.(CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;

Deroghe

1. In riferimento all'impegno di cui alla lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini del collegamento fra i terrazzi).
2. In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.